



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 29 marzo 2007

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 29 marzo 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal prof. Umberto Morera, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 27

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. ATALANTA** avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Palermo del 25/02/07 – C.U. 239 del 26/02/07).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta l'ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori prima e durante la gara Atalanta-Palermo del 26/2/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, la Società reclamante, pur non negando la materialità della deplorabile condotta posta in essere dai propri sostenitori, contesta che essa possa connotarsi come insulto “per motivi di origine territoriale”, essendosi in realtà trattato – a detta della reclamante – di “sfottò” rivolti abitualmente ai giocatori ospiti a fini di scherno.

Le frasi indirizzate ai giocatori avversari durante la fase di riscaldamento pre-partita non rappresenterebbero pertanto atti di intolleranza.

In secondo luogo, e comunque nel caso in cui tali cori fossero ritenuti atti di intolleranza, a detta della reclamante il Giudice Sportivo avrebbe dovuto operare una migliore applicazione delle attenuanti considerate, ossia valorizzare le iniziative di prevenzione e di lotta ad ogni forma di discriminazione realizzate dalla Soc. Atalanta, la quale, nel corso della presente stagione, ha pubblicamente rappresentato – anche con iniziative concrete a favore degli studenti delle scuole - la propria presa di distacco nei confronti di quella parte di tifoseria violenta, maleducata o, appunto, intollerante.

Dissociazione che ha esposto la Soc. Atalanta ad una sorta di “ricatto” operato da tale parte di tifoseria e finalizzato a recare danno alla stessa società.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento.

In linea di fatto, dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – fonte privilegiata di prova - emerge che i sostenitori dell’Atalanta in occasione della gara *de qua* si sono resi responsabili di una serie di comportamenti riprovevoli (cori di contenuto denigratorio ed insulti per motivi di origine territoriale nei confronti degli avversari; epiteto ingiurioso nei confronti dell’arbitro).

Si è trattato di condotte gravi, per la loro intensità (i cori rivolti all’arbitro sono stati intonati a più riprese al termine del primo tempo e quelli verso gli avversari durante la fase di riscaldamento prepartita) e, relativamente agli ultimi, per il loro contenuto di discriminazione per origini territoriali.

Questa Commissione ritiene che le frasi rivolte agli avversari abbiano un contenuto non solo denigratorio ma anche intollerante per cause legate alle origini degli avversari.

Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte violente, maleducate e discriminatorie da parte di propri sostenitori e degli indirizzi assunti in passato dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene di comminare la sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di comminare la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, disponendo la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. PESCARA** avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Cesena del 24/02/07 – C.U. 243 del 27/02/07).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Pescara, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Pescara-Cesena del 24/2/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, la Società reclamante – pur non contestando la materialità del fatto - rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di cori espressione di discriminazione razziale, quanto di una “ordinaria manifestazione di disappunto per interventi di gioco ritenuti dalla tifoseria dannosi per il giocatore e più in generale per l’intera squadra”.

A riprova di tale assunto difensivo, la reclamante rileva la modesta portata di tali cori (solo un paio).

Il fatto poi che le manifestazioni di protesta siano cessate dopo i due citati episodi induce la reclamante ad invocare l'applicazione dell'art. 10 comma 2 C.G.S. al fine di escludere la propria responsabilità.

Infine, la difesa rileva la mancanza di precedenti specifici – in particolare, episodi di discriminazione razziale - in capo alla società reclamante.

In via istruttoria, la reclamante chiede che vengano disposti supplementi di indagine (integrazione delle indagini da parte del competente ufficio ovvero la visione dei filmati della gara).

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

In via istruttoria, questa Commissione ritiene di non accogliere le istanze istruttorie, essendo gli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto dell'Ufficio Indagini) chiari, dettagliati ed univoci nel loro contenuto e non rientrando la prova televisiva fra i mezzi di prova ammissibili per condotte quali quelle oggetto del presente procedimento.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini e dello stesso direttore di gara), risulta che alcuni sostenitori della Soc. Pescara intonavano, durante la gara, reiterati cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore.

Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua intensità e per il suo contenuto di discriminazione razziale.

Irrilevante è l'assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti ad un calciatore avversario non in quanto di colore ma come espressione di disappunto per interventi di gioco ritenuti dannosi per la propria squadra. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) e le espressioni utilizzate ("buu, buu") indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Doudou.

L'invocata esimente di cui all'art. 10 bis comma 1 lett. d) C.G.S. non può inoltre trovare applicazione nel caso di specie. Non si vede infatti come la circostanza che gli episodi in questione siano stati "soltanto" due possa essere assimilata – come sostiene la reclamante – a quella condotta attiva e contraria di altri sostenitori in grado di annullare nell'immediatezza l'offensività dei cori (esimente) o a quella dissociazione dalle condotte illecite (attenuante) richieste dall'art. 10 bis C.G.S.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Commissione ritiene che la responsabilità della Società per il comportamento dei propri sostenitori, in conformità ad un indirizzo costantemente adottato, sia stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo – in applicazione dell'art. 9 bis comma 3 C.G.S. - per cui, in rigetto del reclamo, equa appare la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. ASCOLI** avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Udinese del 18/02/07 – C.U. 233 del 20/02/07).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per "avere una ventina di persone accreditate rivolto ininterrottamente, nel corso del secondo tempo, delle frasi volgarmente ingiuriose nei confronti del direttore di gara" in occasione dell'incontro

Ascoli-Udinese del 18/2/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca del provvedimento o, in subordine, la riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che, anche nelle gare c.d. "a porte chiuse" (come nella fattispecie in esame) vi è una presenza di spettatori (ai sensi della circolare 23 emanata dalla LNP in data 16/2/07) che, in maggior parte (sponsor ed ospiti), non hanno un legame diretto con la Società, creandosi una situazione, dal punto di vista della responsabilità della Società stessa, totalmente analoga alla disputa delle gare aperte al pubblico, nelle quali non viene mai comminata alcuna sanzione nel mero caso di urla ingiuriose verso il direttore di gara (malcostume purtroppo connaturato alle partite di calcio); peraltro, nel caso di veri e propri cori oltraggiosi, l'ammenda risulta solitamente essere, a detta della reclamante, molto più esigua.

La Società sostiene, altresì, che ammende di importi simili a quello contestato vengono di solito comminate per motivi molto più gravi che per comportamenti siffatti.

Da ultimo, la Soc. Ascoli rileva che, non essendo coinvolti nelle espressioni ingiuriose verso l'arbitro, né dirigenti, né tesserati della Società, evidentemente non è ravvisabile una responsabilità diretta della stessa, che anzi ha posto in essere ogni accorgimento per la selezione degli spettatori, in ciò coadiuvata dalla Questura, per cui le persone che hanno potuto accedere allo stadio sono state solo quelle inserite negli appositi elenchi.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non sia accoglibile.

Dagli atti stessi (in particolare dal referto del direttore di gara e dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, fonti privilegiate di prova) risulta che, a partire dal 13° minuto del 2° tempo, una ventina di tifosi apostrofava con ingiurie ed offese l'arbitro, per di più in occasione di ogni decisione contraria alla squadra di casa.

Tali comportamenti proseguivano sistematicamente sino alla fine dell'incontro, divenendo, dopo il fischio finale, ancora più offensivi.

Si è trattato di una condotta particolarmente grave in quanto posta in essere da persone accreditate dalla Società e durante un incontro che si disputava "a porte chiuse" a seguito dei noti fatti di Catania.

Irrilevante è l'assunto secondo cui le urla di una ventina di persone all'indirizzo del direttore di gara non siano così gravi da far scattare la sanzione comminata, soprattutto perché non necessariamente provenienti da dirigenti o comunque tesserati della Società locale, ma da soggetti probabilmente individuabili tra ospiti e sponsor; ciò a maggior ragione per il fatto che tali soggetti sono stati accreditati proprio dalla società stessa; circostanza questa che induce ad una diversa e peculiare valutazione dei fatti da parte di questa Commissione parzialmente differente da quella operata dal Giudice Sportivo.

Infatti, in casi come quello di specie, è senz'altro ravvisabile e certamente non esclusa la responsabilità oggettiva della Società ospitante per comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, siano essi tifosi paganti ovvero ospiti accreditati, a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 C.G.S.

Infine, non vi è concreta traccia o prova, agli atti e nelle difese, di alcun elemento/comportamento rilevante, né esimente né attenuante, ex art. 10 bis C.G.S.

Sanzione equa, tenuto conto di quanto sopra esposto, quella di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione, visto l'art. 32 comma 3 C.G.S., delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00; dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MARZO 2007

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*